

(Approvato con deliberazione C.C. n. del 26.3.2003)

CITTA' DI CASARSA DELLA DELIZIA

REGOLAMENTO

PER L'USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Art. 1. L'uso del Palazzetto dello Sport è gestito dall'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato allo Sport. Può anche essere dato in gestione a terzi mediante convenzione.

Art. 2. La struttura può essere utilizzata da associazioni sportive, ricreative, culturali, movimenti politici e di cittadini residenti organizzati, organismi scolastici, enti pubblici o privati, per i seguenti scopi:

- a) campionati di attività sportive per le quali la struttura è omologata;
- b) attività scolastiche;
- c) attività ginnica sportiva a scopo di allenamento;
- d) manifestazioni sportive pubbliche ai diversi livelli;
- e) spettacoli musicali o culturali, conferenze, dibattiti, assemblee, sfilate.

Art. 3. La concessione all'uso viene rilasciata dal responsabile dell'area amministrativa previa verifica della rispondenza dell'iniziativa agli scopi previsti dal presente regolamento. Non sono assoggettate al rilascio di autorizzazione di P.S. le iniziative di cui all'art. 2 che non comportino l'allestimento di ulteriori strutture per l'accoglimento del pubblico e di impianti supplementari rispetto a quelli esistenti in via stabile nel Palazzetto.

Art. 4. La struttura è aperta nei giorni e con l'orario di funzionamento stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5. Le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da queste promosse o patrocinate hanno la priorità dell'uso nei confronti di qualsiasi altra manifestazione nel rispetto, per quanto possibile, delle attività già autorizzate e programmate.

Art. 6. Le richieste per lo svolgimento delle attività devono essere inoltrate in carta libera all'Ufficio Segreteria almeno venti giorni prima dell'utilizzo e devono contenere:

- a) denominazione dell'Associazione o del gruppo o dei soggetti richiedenti di cui all'art. 2, con l'indicazione della sede;
- b) il nominativo del Presidente o di altra persona che ne abbia la legale rappresentanza pro-tempore con l'indicazione del proprio domicilio, dell'eventuale recapito telefonico;
- c) il tipo di manifestazione, il giorno e l'ora di svolgimento con l'indicazione, se l'ingresso è libero o a pagamento e gli orari di allestimento e disimpegno delle strutture;
- d) dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza delle norme di legge e del presente regolamento che disciplinano l'uso del Palazzetto e si sottoscrive l'impegno alla loro osservanza, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art. 7. Il Concessionario è tenuto ad attuare tutte le operazioni di allestimento e disimpegno delle attività autorizzate con tutte le cautele necessarie, a mettere in atto opportuni controlli affinché non si verifichino inconvenienti o danni a persone o a cose, ad attuare le prescrizioni impartite.

Art. 8. Il Concessionario è tenuto a controllare che il numero degli spettatori non superi quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli e specificato nell'apposita autorizzazione. Qualora il Concessionario venisse meno a questa precisa condizione, si renderebbe responsabile delle eventuali conseguenze amministrative o penali.

Art. 9. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la completa efficienza delle uscite di sicurezza, operando affinché nell'immediata vicinanza delle stesse, sia all'interno come all'esterno, non vi siano ostacoli o impedimenti all'ordinato transito degli utenti. Il responsabile dell'attività, inoltre, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso delle attività non vengano alterate le condizioni di sicurezza del Palazzetto e sia presente personale sufficiente ed idoneo a fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi.

Art. 10. Il Concessionario è tenuto al controllo degli ingressi e dell'afflusso del pubblico, garantendo l'osservanza delle norme che disciplinano le pubbliche riunioni, ed, in particolare, che impongono il divieto di portare armi proprie ed improprie ed oggetti atti ad offendere.

Art. 11. Il Concessionario è tenuto a garantire il controllo del pubblico durante le manifestazioni autorizzate e ad adottare tutti gli accorgimenti atti a far rispettare il divieto di fumare, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 584 dell'11/11/75.

Art. 12. Il Concessionario è tenuto a prendere visione della collocazione degli estintori antincendio presenti nella struttura e ad assumere le necessarie informazioni in merito al loro funzionamento, garantendo un pronto intervento da parte di propri addetti in caso di emergenza.

Art. 13. Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge prescritti in relazione allo svolgimento della manifestazione che intende organizzare (P.S. – SIAE – ENPALS, ecc.), presentando copia dei permessi o dell'autorizzazione all'ufficio segreteria prima dell'effettuazione. In difetto non verrà consentito l'accesso.

Art. 14. L'installazione di cartelli pubblicitari o l'effettuazione di riprese televisive o cinematografiche possono essere realizzate, presentando apposita richiesta e nell'ambito della normativa in vigore.

Art. 15. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare la struttura e il patrimonio comunale esistente nel Palazzetto. Gli oneri per gli eventuali danni quantificati sul valore commerciale di reintegro, sono a carico del concessionario.

Art. 16. L'orario di chiusura delle manifestazioni è fissato di volta in volta con il provvedimento di concessione dell'uso e deve tenere conto delle vigenti normative di settore. Il disimpegno della struttura dovrà essere completato entro il termine indicato nella concessione, che verrà definito dall'ufficio in ordine alla tipologia della manifestazione.

Art. 17. Il Concessionario deve assicurare che tutti i collegamenti elettrici siano a norma di legge e che il carico di energia impegnato non superi la normale portata del contatore generale.

Art. 18. In occasione di spettacoli il Concessionario deve farsi carico di reperire tutto il materiale occorrente per l'allestimento e lo svolgimento dell'iniziativa, ad eccezione del materiale idoneo alla copertura della pavimentazione che verrà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19. La vigilanza sull'uso della struttura e l'accertamento delle irregolarità relative al presente regolamento è affidata al personale comunale, che potrà accedere alla struttura in ogni momento.

Art. 20. Le tariffe di utilizzo, eventuali depositi cauzionali e le relative modalità di pagamento sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 21. Non è dovuto alcun pagamento di tariffa nei seguenti casi:

- a) attività organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- b) attività organizzate nell'ambito della programmazione scolastica o pre-scolastica;
- c) iniziative per le quali la gratuità è decisa dalla Giunta Comunale, considerata la particolare rilevanza sociale e culturale di quanto proposto.

Art. 22. L'Amministrazione Comunale risponde solo per i rischi della R.C.T. derivante dalla staticità della struttura concessa in uso.

Art. 23. L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale per furti, danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno o all'esterno della struttura in relazione all'utilizzo in atto e si riserva il proprio diritto al risarcimento di eventuali danni alle strutture o di altro possibile onere derivante da inadempienza da parte degli utenti. In particolare, l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o di qualsiasi fatto che si dovesse verificare in danno agli utenti nell'uso degli spogliatoi e dei camerini. La relativa sorveglianza è a carico del Concessionario.

Art. 24. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.